

Edizione di martedì 27 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

Rivalutazione beni d'impresa: è obbligatoria la perizia?

di **EVOLUTION**

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – II° parte

di **Federica Furlani**

PROFESSIONISTI

Opposizione alle telefonate commerciali: no al "recupero consensi"

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Perché non rilanciare le agevolazioni per il rimboschimento?

di **Luigi Scappini**

AGEVOLAZIONI

Agevolazione ex articolo 7 D.L. 34/2019: il requisito soggettivo

di **Luigi Ferrajoli**

LEGGERE PER CRESCERE

Deep work: il metodo per concentrarsi sulle attività importanti e raggiungere risultati

di **Veronica Contini - book blogger**

CASI OPERATIVI

Rivalutazione beni d'impresa: è obbligatoria la perizia?

di **EVOLUTION**



Una società vuole procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa. Si chiede se è obbligatoria la redazione di una perizia giurata dei beni oggetto di rivalutazione.

L'articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riaperto i termini per rivalutare i beni d'impresa apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019).

Nello specifico, le principali novità riguardano:

- l'eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;
- la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione;
- l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)




DICHIARAZIONI

Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – II° parte

di **Federica Furlani**



Riprendendo l'analisi sulle dichiarazioni correttive ed integrative, sviluppata nella [prima parte del presente contributo](#), la casella "**Dichiarazione integrativa** ([articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#))" del Frontespizio del modello Redditi, va barrata unicamente in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa** nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#), allo scopo di **modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato, anche in parte.



Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998](#), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di **presentazione di dichiarazione integrativa** che, oltre alla modifica consentita dal [comma 8-ter](#), contenga anche la **correzione di errori od omissioni** non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella "**Dichiarazione integrativa**".

Una novità dei modelli dichiarativi 2021 è l'introduzione della casella relativa alla

“Dichiarazione integrativa errori contabili ([articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#))”, che va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.**

Le ragioni dell'introduzione di questa nuova casella risiedono nella **tempistica prevista per l'utilizzazione in compensazione dell'eventuale credito** risultante dalla suddetta dichiarazione, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta.

È il [comma 8 bis dell'articolo 2 D.P.R. 322/1998](#) a disciplinare la **compensazione** dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta.

Esso può essere utilizzato in compensazione ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) **secondo le regole ordinarie:**

- se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo;**
- **in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.**

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ([articolo 17 D.Lgs. 147/2015](#)) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal **periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.**

Nella **dichiarazione** relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, è indicato il credito derivante dal **minor debito o dal maggiore credito** risultante dalla dichiarazione integrativa.

In particolare, nel **quadro DI** del modello Redditi 2021, che va utilizzato dai contribuenti che hanno presentato **nel corso del 2020 una (o più) dichiarazioni integrative a favore** ai sensi dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2018 relativa al 2017 presentata nel 2020), andrà indicato **il credito** derivante dal minor debito o dal **maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.**

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
				,00	,00

Nello specifico, andrà indicato:

- in **colonna 4**, il **credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza**, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza Ires, nel rigo RN19). Si evidenzia che il **credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo**, ovvero, **per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa** ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- in **colonna 5**, il **credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza**, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione. In particolare, il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.

PROFESSIONISTI

Opposizione alle telefonate commerciali: no al "recupero consensi"

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11019, depositata ieri, 26 aprile, che sta avendo ampia risonanza, essendo stata pronunciata nei confronti di una **nota compagnia telefonica**, costituisce un'occasione per tornare a soffermare l'attenzione sulla disciplina del **consenso in materia di privacy**.

In estrema sintesi, oggetto della pronuncia è un'iniziativa volta a **contattare i clienti che avevano negato il consenso** al trattamento dei dati per finalità commerciali, anche iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni, al fine di **riacquisirlo**, richiamando un asserito **maggior interesse delle nuove offerte proposte** (c.d. "campagna di recupero consenso").

Gli eventi risalgono al **2015**, ragion per cui, ovviamente, nell'ordinanza vengono chiaramente richiamati soltanto i principi del **Codice privacy (D.Lgs. 196/2003)**, nella versione all'epoca vigente), ma oggi la materia è regolata dal **GDPR (Regolamento Ue 679/2016)**, che richiede un "**consenso espresso**" per il **trattamento dei dati per finalità commerciali**.

Originariamente vigeva un **sistema di norme basate sul sistema "opt in"**, in forza del quale le telefonate commerciali non erano consentite **se non era stato fornito il consenso**.

Il successivo **D.L. 135/2009** segnò, però, un **deciso cambio di rotta**, introducendo un meccanismo in forza del quale era possibile il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, fatta **salva la possibilità di opporsi**.

Ecco dunque che assumeva un ruolo centrale il noto "**Registro Pubblico delle Opposizioni**", al quale, però, ancora oggi, **non è possibile iscrivere i numeri di cellulare e i numeri fissi non presenti nell'elenco telefonico**.

Sul punto è intervenuta dunque la **L. 5/2018**, che

- **ha esteso l'ambito di applicazione del Registro Pubblico delle Opposizioni a tutti i numeri riservati**, compresi dunque i cellulari,
- **ha previsto, per i richiedenti l'iscrizione, anche la cancellazione di tutti i precedenti consensi espressi al trattamento dei dati per finalità di telemarketing.**

Queste disposizioni, tuttavia, **saranno operative solo dopo l'emanazione dello specifico regolamento attuativo**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità di funzionamento e dei tempi di realizzazione del servizio: **regolamento però, che, ad oggi, non ha ancora visto la luce.**

Ancora oggi, quindi, **l'iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni permette di escludere chiamate promozionali verso i numeri presenti negli elenchi telefonici**, ma **non consente di bloccare** le telefonate effettuate **in forza di un precedente consenso prestato**, anche inavvertitamente, al trattamento dei dati.

In questi ultimi casi (si pensi al consenso prestato, ad esempio, **in occasione dell'acquisto di un bene**), l'unica soluzione continua ad essere **l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc. previsti dal Regolamento Ue 679/2016.**

La stessa legge, inoltre, prevedeva l'introduzione dei c.d. **"prefissi unici"**, finalizzati, appunto, a consentire all'interessato la **facile individuazione delle telefonate commerciali** (0844 per le pubblicità): tale norma, tuttavia, **non è mai stata concretamente attuata**, anche in considerazione della deroga che prevedeva la possibilità di presentare, comunque, **l'identità della linea** a cui gli operatori possono essere contattati.

AGEVOLAZIONI

Perché non rilanciare le agevolazioni per il rimboschimento?

di **Luigi Scappini**



L'Unione Europea, nella **Comunicazione COM (2020) 381** del maggio 2020, nota come **"Farm to fork"**, ha reso noto che **il settore agricolo** è responsabile del **10,3%** delle **emissioni di gas** a effetto serra.

Notizia di pochi giorni fa è l'accordo raggiunto da Parlamento e Consiglio **UE** di **ridurre**, entro il **2030**, le emissioni nocive di almeno il **55%** rispetto ai dati del 1990.

Sicuramente l'agricoltura, e in particolare la **selvicoltura**, può **contribuire** al perseguimento di tale ambizioso obiettivo; tuttavia, un recente **studio** dell'**Ispra** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha evidenziato come nel **2019** si sia assistito, in ragione di una "corsa" alle costruzioni residenziali, produttive nonché all'implementazione della rete viaria, a un **consumo di suolo** pari a circa **5.200 ettari** in precedenza naturale.

Il dato è in linea con il biennio precedente e nettamente al di sotto di quanto fatto segnare dal periodo post bellico al 2006 (oltre 20 mila ettari annui) ma è significativo di una determinata tendenza al **consumo del territorio** e alla **riduzione delle aree coltivate**.

A questa contrazione delle **SAU**, si associa una cronica **difficoltà** al **ricambio generazionale** in agricoltura.

Per controbattere tale tendenza il Legislatore periodicamente introduce alcune **norme incentivanti**, da un lato, **l'inserimento dei giovani in agricoltura** e, dall'altro, lo sviluppo di attività che seppur secondarie e meno performanti a breve termine, sono sempre portanti del **sistema ambiente** visto nel suo complesso.

Ecco che allora deve essere accolta positivamente la previsione di cui all'[articolo 51, comma 1-ter, D.L. 104/2020](#), introdotto in sede di conversione in legge, che incentivava l'**acquisto di terreni agricoli** destinati al **rimboschimento** attraverso l'applicazione dell'imposta di **registro** in misura pari all'**1%**.

La **misura non** rappresenta sicuramente una **novità**, infatti, in passato, prima della riduzione delle agevolazioni previste per il comparto agricolo, vigeva la c.d. **forestazione**, consistente nella possibilità, da parte delle **cooperative sociali**, intese come quelle agricole, e le società forestali, a prescindere dalla forma societaria, personale o capitalistica, costituite per una durata non inferiore a 18 anni, di **fruire dell'applicazione dell'imposta di registro e delle ipocatastali in misura fissa in merito, tra gli altri, agli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici** idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali ([articolo 7, comma 4, lettera b, L. 984/1977](#)).

La novità del **Decreto Agosto**, tuttavia, è stata quella di **estendere** l'applicazione dell'imposta di registro in misura pari all'1%, in luogo dell'ordinario 15%, a **tutti i soggetti e non limitatamente** a quelli operanti in **agricoltura**, con la precisazione, contenuta nel comma 1-quater, che nel caso di acquisto da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, l'imposta non può essere inferiore a 1.000 euro.

A **garanzia** della validità dell'**investimento**, il **comma 1-quinquies**, precisa che in atto l'acquirente deve dichiarare la destinazione a imboschimento e l'impegno a **mantenere** tale **destinazione** d'uso per un periodo **non inferiore a 30 anni** e a procedere alla **piantumazione entro 12 mesi** dall'acquisto, con una **densità non inferiore a 250 alberi per ettaro**. A presidio di eventuali intenti elusivi, viene previsto che, in caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, **le imposte sono dovute in misura ordinaria**, con l'aggiunta di una **sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte**.

Lo scopo dichiarato era quello di **contenere**, da un lato, l'**inquinamento** e, dall'altro, il dissesto idrogeologico.

Incentivare la silvicoltura nella sua accezione agronomica di attività tecnica esercitata con il fine di ottenere il più conveniente prodotto del bosco entro **cicli regolari di tempo** e non come mera attività di estrazione del legno dal bosco, rappresenterebbe un primo passo verso l'obiettivo prefissato dall'Unione Europea nei giorni scorsi.

A questo, tuttavia, **si dovrebbe aggiungere** la possibilità, come già detto altre volte, di **considerare** tale attività di **forestazione/selvicoltura** come **produttiva** di quote di emissione, i **c.d. VERs**, non essendo sufficiente la sola ricomprensione nelle attività produttive di reddito agrario.

Questo **non** vuol dire che **tutte** le attività di **selvicoltura** dovrebbero essere incentivate in tal modo, ma sicuramente quelle **relative a piante idonee**, previa **adeguate verifiche scientifiche** in tal senso, a "sequestrare" CO₂.

A ben vedere, del resto, il Legislatore ha sempre ritenuto di incentivare agroenergie quali **elementi sostitutivi della produzione di energia "sporca"** senza espandere tale concetto anche a quelle **attività tipiche dell'agricoltura**, in quanto espressamente previste dal codice civile,

che silenziosamente contribuiscono a **mantenere *green* il nostro pianeta.**

AGEVOLAZIONI

Agevolazione ex articolo 7 D.L. 34/2019: il requisito soggettivo

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

L'[articolo 7 D.L. 34/2019](#) (c.d. “Decreto Crescita”) prevede che, sino al 31 dicembre 2021, per i **trasferimenti di interi fabbricati**, a favore di **imprese di costruzione** o di **ristrutturazione immobiliare**, che, entro i successivi **dieci anni**, provvedano alla **demolizione e ricostruzione** degli stessi (anche con variazione volumetrica), o effettuino gli **interventi edilizi** – di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – previsti dall'[articolo 3, comma 1, lettere b\), c\) e d\), D.P.R. 380/2001](#), in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento delle classi energetiche indicate dalla norma, e procedano alla successiva **alienazione** degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'**imposta di registro** e le **imposte ipotecaria e catastale** nella **misura fissa di euro 200** ciascuna.

La disposizione precisa inoltre che, nel caso in cui tali condizioni non siano adempiute nel termine previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella **misura ordinaria** nonché una **sanzione** pari al **30 per cento** delle stesse imposte, oltre agli **interessi di mora** a decorrere dall'acquisto del fabbricato.

La norma pone quindi quale **requisito soggettivo** necessario al fine di poter beneficiare dell'agevolazione in questione quello per cui le operazioni di compravendita immobiliare di interi fabbricati ivi disciplinate siano effettuate “*in favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare*”.

Ciò detto, è interessante analizzare cosa il legislatore abbia inteso con tale espressione, per comprendere **quali imprese in concreto possano fruire della norma agevolativa**.

A tale scopo, è fondamentale appurare se sia rilevante il **dato formale** concernente l'attività principale svolta dalla società ed il relativo oggetto sociale o se, viceversa, la disposizione sia da interpretare in maniera sostanziale, nel senso che la qualificazione di impresa costruttrice o di ristrutturazione sia ricollegata ad un **dato fattuale**.

L'Agenzia delle entrate, nella **risposta a interpello n. 515/2019**, nell'ammettere esplicitamente la facoltà di beneficiare delle agevolazioni previste dall'[articolo 7 D.L. 34/2019](#) per una società cooperativa intenzionata a porre in essere un intervento edilizio in conformità al citato dettato normativo, ha fatto rimando per la definizione di "*impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare*" a quella di "*impresa costruttrice*" contenuta nel paragrafo 3.2 della [circolare 18/E/2013](#), concernente l'individuazione del **regime di imposizione indiretta applicabile agli atti aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati**.

In ossequio al cennato documento di prassi, e? "***impresa costruttrice***" quella che realizza "*l'immobile direttamente con organizzazione e mezzi propri ovvero avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quelle che **anche occasionalmente** costruiscono o fanno costruire immobili per la successiva vendita*".

Il riferimento alla menzionata circolare può essere utile anche per la definizione di "***impresa di ristrutturazione immobiliare***", che è da ritenersi speculare a quella di "***impresa di ripristino***", la quale è individuata dalla circolare allo stesso paragrafo 3.2: sono imprese di ripristino "*quelle che acquistano un immobile, eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi di **recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico e successivamente lo rivendono o lo concedono in locazione prima della vendita**, ancorché tale attività non rientri tra quelle abitualmente effettuate [...]*".


Sulla medesima falsariga si è posta anche l'interpretazione fornita dal **Consiglio nazionale del Notariato**, che, nello **Studio n. 102-2012/T**, relativo alla nozione di "*impresa costruttrice*", ha affermato che "*Si e?, altresì, in più occasioni rilevato come **la qualificazione di impresa costruttrice sia una qualità ricollegata ad un dato di fatto** (la costruzione, appunto, dell'immobile) e **non a particolari riconoscimenti formali**, dovendosi **prescindere anche dall'attività svolta in via principale o prevalente dall'impresa o dal suo oggetto sociale**, potendo la **qualità di impresa costruttrice spettare in relazione ad un'attività di costruzione svolta occasionalmente***".

In maniera coerente con quanto sostenuto in precedenza circa la nozione di impresa costruttrice, nel recente **Studio n. 12-2020/T**, il **Notariato** ha fornito la propria interpretazione relativamente al **requisito soggettivo** di cui all'[articolo 7 D.L. 34/2019](#), giungendo alla condivisibile conclusione – di **matrice sostanziale** – per cui "*In linea con **l'interesse sotteso alla norma agevolativa** (favorire le attività imprenditoriali di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente) **che si attua qualunque sia il tipo di impresa che realizza l'intervento, non vi e? alcun riferimento alla necessita? che l'impresa abbia come oggetto esclusivo o principale l'attività delle costruzioni edili: basta che l'impresa, qualunque sia il suo oggetto principale, realizzi in concreto quanto richiesto dalla norma**, anche indirettamente dando i lavori in appalto a terzi*".

LEGGERE PER CRESCERE

Deep work: il metodo per concentrarsi sulle attività importanti e raggiungere risultati

di **Veronica Contini** - book blogger



In questo periodo di forte cambiamento delle modalità e dei rapporti di lavoro il **metodo Deep Work** di Cal Newport può aiutarti a ritrovare la direzione e quel senso di appagamento che deriva dall'aver raggiunto gli obiettivi che ti sei prefissato.

Un vero e proprio superpotere – quello della concentrazione assoluta – che può aiutarti a non annegare nelle mille task richieste dal lavoro *smart* e connesso.

Partiamo dalle basi: cosa intendiamo con *Deep work*?

La traduzione più corretta è “lavoro intenso” – ma è anche conosciuto come “*Flow*”. Ci troviamo in uno stato di deep work quando siamo pienamente, completamente concentrati sul compito da svolgere, in un ambiente privo di distrazioni dove possiamo usare le nostre capacità cognitive e creative al massimo.

Forse il modo più semplice per definirlo è attraverso il suo opposto: il lavoro superficiale, multitasking, svolto in modo ripetitivo mentre siamo in call e intanto, perché no, diamo un'occhiata alle notifiche. Suona familiare?

Il lavoro intenso richiede dedizione, metodo e permette di trovare nuove soluzioni e portare un vero valore aggiunto al progetto a cui ci si dedica.

[citazione] Se non produci non avrai successo – non importa quanto sei preparato o talentuoso. Cal Newport

Le quattro regole per raggiungere la concentrazione

La parte difficile non è distinguere il deep work dal lavoro superficiale, quanto capire come fare ad entrare in uno stato di concentrazione ed evitare le distrazioni.

Regola #1: lavora intensamente

Usa la tua forza di volontà per entrare in uno stato di concentrazione, crea dei piccoli rituali che ti aiutino nella transizione: preparati una bevanda calda, medita per pochi minuti, stabilisci nella tua agenda quando sarai completamente dedicato al lavoro (può essere per alcune ore ogni giorno o solo alcuni giorni della settimana).

Regola #2: coltiva la noia e il riposo

Il lavoro intenso consuma molte energie e per la sua natura è sempre limitato ad un certo periodo di tempo. Una volta ottenuto il risultato stabilito non è consigliabile riempire tutto il resto del tempo con del lavoro superficiale: farsi vedere sempre occupati non è un sinonimo di maggiore produttività o successo nella vita, anzi, è proprio il contrario. Pianifica dei momenti di riposo, degli orari oltre i quali non farai più lavoro, in cui disattivi le notifiche. Utilizza tutte le occasioni che la vita ti propone per allenare il tuo cervello alla noia: un'attesa imprevista, un momento di pausa: metti via quel telefono e lascia che il tuo cervello si disintossichi dagli stimoli continui.

Regola #3: lascia i social media

Non c'è bisogno di altre spiegazioni, vero?

Regola #4: taglia i rami secchi

Adesso che hai scoperto quanto puoi essere efficace e produttivo con il Deep Work rivedi drasticamente il tuo metodo di lavoro: pianifica le riunioni e le telefonate, poche e ben strutturate. Rispondi alle email solo in momenti stabiliti della giornata. Lascia il telefono lontano dalla scrivania.

